



**Procedura selettiva riservata al personale di ruolo dell’Agenzia Italiana del Farmaco per la progressione verticale dalla seconda area alla terza area, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato e pieno di Funzionario Area III - posizione economica F1, indetta ai sensi dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* e successive modificazioni;

**Vista** la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 7, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

**Vista** la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”*;

**Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e successive modificazioni e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull’applicazione dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

**Vista** la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”* e successive modificazioni;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

**Visto** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modificazioni;

**Visto** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Visto** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

**Visto** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”* che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

**Visto** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”* e successive modifiche;

**Visto** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante *“Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante *“Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della*



*partecipazione ai pubblici concorsi*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante *“Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

**Vista** la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica 2 settembre 2010, n. 12 relativa a *“Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC”*;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

**Visto** il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e, in particolare, l'articolo 22, comma 15, che dispone: *“Per il triennio 2020- 2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici*

*e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore";*

**Visto** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, concernente le *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

**Visto** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, concernente le *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, in particolare, l'articolo 249 in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni";*

**Visto** l'art 10 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"*, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;

**Visto** il nuovo Protocollo anti contagio per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica del 15 aprile 2021;

**Visto** il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"*.

**Visto** il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente le *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*;

**Vista** la deliberazione 20 novembre 2020, n. 44, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenda ha approvato la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022;

**Considerato** che da detto documento di programmazione risulta che il numero complessivo delle assunzioni programmate nel corso del triennio 2020-2022 per l'Area III posizione economica F1 è pari a 15 unità;

**Considerato che** il citato piano triennale dei fabbisogni, prevede, tra l'altro, l'attivazione per l'anno 2020 di procedure selettive finalizzate alla progressione verticale tra le aree ai sensi dell'articolo 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017, in misura pari al 30% delle nuove assunzioni nell'area III pari a 3 unità, così come rideterminato in esito alle interlocuzioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e Finanze, Ragioneria Generale dello Stato;

**Ritenuto** di dover dare esecuzione al menzionato vigente atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020- 2022 adottato dall'AIFA così come corretto e integrato con le note del 26 febbraio 2021, n. 23849, del 3 marzo 2021, n. 26024 e del 19 maggio 2021, n. 62274 procedendo alla valorizzazione delle professionalità interne mediante attivazione di procedure selettive per la progressione tra le aree ai sensi dell'articolo 22 comma 15 decreto legislativo 25 maggio 2017 numero 75;



**Vista** la nota prot.n. HR/105495-P del 9 settembre 2021, con la quale l'Agenzia Italiana del Farmaco ha comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'attivazione della procedura selettiva interna per il passaggio dalla seconda area alla terza area per la copertura di n. 3 posti con il profilo di Funzionario Area III - posizione economica F 1;

**Verificata** la dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Vista** la determina direttoriale n. HR/1432/2012 del 4 aprile 2012 con la quale sono stati istituiti i profili professionali e le relative declaratorie del personale non dirigenziale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Riscontrata**, pertanto, la disponibilità dei posti per la copertura dei quali si avvia la presente procedura;

**Visto** il vigente C.C.N.L. – Comparto Funzioni Centrali - applicabile al personale non dirigenziale dell'Agenzia Italiana del farmaco;

**Ravvisata** l'opportunità di indire una procedura selettiva riservata al personale di ruolo dell'Agenzia Italiana del Farmaco per il passaggio dalla seconda area alla terza area per la copertura di n. 3 posti di Funzionario Area III - posizione economica F 1, in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno, al fine di valorizzare le professionalità interne e rendere sempre più operativi e qualificati gli uffici dell'Agenzia;

**Informate** le OO.SS,

## **DETERMINA**

### **Articolo 1 (Procedura selettiva)**

1. È indetta una procedura selettiva riservata al personale di ruolo dell'Agenzia Italiana del Farmaco per il passaggio dalla seconda area alla terza area per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato e pieno di Funzionario Area III - posizione economica F 1, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162.
2. Tale procedura è riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenente ai ruoli dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Area II, alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda, anche in posizione di prestito presso altre amministrazioni o enti pubblici o privati.

### **Articolo 2 (Requisiti per l'ammissione)**

1. Per l'ammissione alla procedura selettiva di cui all'art. 1, riservata ai dipendenti di ruolo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:

a) Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'Area di cui al presente bando e precisamente Laurea triennale (L) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL), quali requisiti culturali per l'accesso dall'esterno, secondo quanto previsto nella determina direttoriale HR/1432/2012, del 4 aprile 2012, "Adozione nuovi profili professionali". I titoli accademici rilasciati dalle università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

Il mancato possesso del sopraindicato requisito di partecipazione costituisce causa di esclusione dalla procedura. In ogni momento della procedura, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, i candidati possono essere esclusi, con determinazione motivata, per difetto del requisito di partecipazione prescritto o perché la relativa domanda di partecipazione è tardiva o priva di sottoscrizione, o perché ricorrono altre cause di esclusione.

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

d) non essere incorso nelle cause di esclusione e sospensione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 3 del presente bando.

### **Articolo 3**

#### **(Cause di esclusione e sospensione)**

1. Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva l'aver riportato, negli ultimi due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero nel corso della presente procedura, sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), b) e c) del CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016-2018. Nel caso sussista un procedimento disciplinare pendente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, il candidato potrà partecipare con riserva alla presente procedura selettiva. In tal caso l'eventuale inquadramento nell'Area III, posizione economica F1, è sospesa e subordinata all'archiviazione del procedimento disciplinare o alla sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 1, lettere a), b) e c) del vigente CCNL. A tal fine il candidato dovrà fornire con la domanda stessa ogni utile informazione e/o documentazione ed informare prontamente l'Ufficio Reclutamento e Formazione sugli esiti del procedimento pendente; pertanto, qualora venga comminata una sanzione disciplinare nel corso della presente procedura, il candidato interessato sarà escluso dalla procedura medesima.

2. Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva l'aver patteggiato negli ultimi cinque anni o l'aver riportato condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione o per delitti di natura non colposa a seguito dei quali sia stata comminata la pena della reclusione, ancorché convertita con pena sostitutiva o condizionalmente sospesa.

3. Sono ammessi con riserva alla procedura selettiva, fino alla conclusione del giudizio penale, i candidati che abbiano riportato una sentenza di condanna non definitiva, gli imputati e coloro nei cui confronti siano state adottate misure cautelari personali per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione, o per delitti di natura non colposa qualora questi ultimi abbiano dato luogo a provvedimenti di



sospensione cautelare dal servizio.

4. In ogni momento della procedura potrà essere disposta, con determinazione motivata, l'ammissione con riserva dei candidati. Ove sia verificata l'esistenza di una causa di ammissione con riserva successivamente all'approvazione della graduatoria, sarà disposta la sospensione dell'efficacia della medesima nei confronti del candidato interessato.

5. L' Ufficio Reclutamento e formazione incarichi e rapporto di lavoro flessibile verifica il possesso dei requisiti, tra cui l'appartenenza ai ruoli dell'Agenzia Italiana del Farmaco alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e provvede all'adozione delle eventuali determinazioni di esclusione, ammissione con riserva e/o di sospensione e all'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori.

#### **Articolo 4**

##### **(Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione)**

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, da redigere in carta semplice, in lingua italiana, secondo lo schema di cui all'allegato A al presente bando, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R. all'Agenzia Italiana del Farmaco - via del Tritone 181 – 00187 Roma, Settore Risorse Umane - Ufficio Reclutamento e formazione incarichi e rapporto di lavoro flessibile, ovvero inviata a mezzo posta elettronica certificata direttamente dall'indirizzo PEC del partecipante all'indirizzo PEC [concorsi@pec.aifa.gov.it](mailto:concorsi@pec.aifa.gov.it) . La domanda dovrà essere inviata entro il termine perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando sul sito Internet all'indirizzo [www.aifa.gov.it](http://www.aifa.gov.it) nella specifica area "Concorsi" - "Concorsi 2021", La domanda di partecipazione potrà, altresì, essere presentata direttamente presso l'ufficio postale dislocato all'interno della sede dell'Agenzia dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì); in questo caso saranno considerate valide esclusivamente le domande presentate entro le ore 18:00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo alla presente selezione.

2. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

3. È esclusa ogni altra forma di invio della domanda.

4. In caso di errori nella compilazione, la domanda può essere ripresentata con le modalità e nel rispetto dei termini sopra specificati. Sarà ritenuta valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo e, comunque, non oltre la data di scadenza.

5. Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

6. L'Amministrazione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R.

7. Nella domanda, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

b) luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);

c) numero telefonico;

d) indirizzo di posta elettronica;

- e) titolo di studio posseduto con l'indicazione della data, del voto e dell'università presso la quale è stato conseguito. Coloro che abbiano conseguito all'estero detto titolo devono indicare gli estremi del provvedimento di equivalenza al titolo di studio richiesto o dichiarare espressamente di aver avviato l'iter procedurale per il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente;
- f) di godere dei diritti civili e politici;
- g) di essere iscritto nelle liste elettorali;
- h) gli uffici dell'Agenzia Italiana del Farmaco presso cui il dipendente ha prestato servizio, anche a tempo determinato, specificando Area, posizione economica, profilo professionale e data di assunzione;
- i) di aver eventualmente prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato per altre amministrazioni, specificando Area, posizione economica, profilo professionale;
- l) di aver eventualmente superato precedenti procedure concorsuali finalizzate all'assunzione presso amministrazioni pubbliche con inquadramento corrispondente alla terza Area funzionale;
- m) la valutazione conseguita dal dipendente nel triennio 2018-2020 presso l'Agenzia italiana del farmaco;
- n) di essere in possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina ai sensi dell'art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i.;
- o) di accettare tutte le indicazioni contenute nella presente procedura di selezione e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
- p) di non essere stati interessati da provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, ad eccezione di quelle di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), b) e c) del CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016-2018;
- q) di non avere procedimenti disciplinari pendenti o di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli esiti del procedimento pendente;
- r) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, indicando, in caso contrario, quali procedimenti penali risultano pendenti.

8. Alla domanda, corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere allegato un *curriculum vitae*, in formato europeo, nel quale il candidato dovrà analiticamente indicare - oltre quanto previsto al successivo art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) - gli studi compiuti, le abilitazioni conseguite, le eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti, ed ogni altra attività professionale, riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: data, durata, eventuale votazione, eventuale partecipazione in qualità di relatore a corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato attribuito, eventuali interruzioni di servizio prestato quale dipendente presso p.a.), eventuali periodi di assenza non computabili ai fini dell'anzianità.

Il *curriculum* in questione, redatto in modo analitico, dovrà contenere tutti gli elementi che lo rendano utilizzabile ai fini della selezione, affinché la commissione possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutte le notizie fornite in modo difforme rispetto alle modalità sopraindicate non potranno essere valutate.

9. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento della comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o per fatti comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.



## **Articolo 5**

### **(Irricevibilità e cause di non valutazione delle domande di partecipazione)**

1. Sono considerate irricevibili le domande di partecipazione:
  - a) compilate, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte all'art. 4 della presente selezione;
  - b) spedite o presentate oltre i termini prescritti;
  - c) inviate da casella postale non certificata (PEC);
  - d) prive della copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.
2. La commissione di cui al successivo art.6 considera non valutabili le domande di partecipazione:
  - a) prive dell'indicazione di uno o più tra i requisiti indicati all'art. 1 del presente bando;
  - b) prive del *curriculum vitae* di cui all'art. 4, punto 8, della presente selezione.

## **Articolo 6**

### **(Commissione esaminatrice)**

1. Con successiva determina del Direttore generale sarà nominata la Commissione esaminatrice, prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità e pari opportunità previste dagli artt. 35 e 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
  - a) 60 punti per i titoli;
  - b) 40 punti per la prova orale.
3. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito per la valutazione dei titoli e il punteggio attribuito alla prova orale.
4. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e della prova orale da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.

## **Articolo 7**

### **(Calendario delle prove orali)**

1. Il calendario delle prove orali sarà pubblicato sul sito istituzionale e sulla intranet dell'Agenzia Italiana del Farmaco non meno di venti giorni prima della data stabilita. Detta pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione per lo svolgimento della prova orale e i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla procedura dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un documento d'identità in corso di validità.
2. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova, qualunque ne sia la motivazione, nei giorni e nella sede stabiliti, saranno esclusi dalla procedura.
3. La prova orale si svolgerà presso l'Agenzia Italiana del Farmaco o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico o, in base all'andamento dell'attuale emergenza epidemiologica, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate.

## **Articolo 8**

### **(Fasi della procedura di selezione)**

1. La procedura di selezione si articola nelle seguenti fasi:
  - a) valutazione dei titoli di cui al successivo comma 2, lett. a), b) e c) e del *curriculum vitae* dei candidati di cui all'art. 4 punto 8 del presente bando;
  - b) prova orale.
2. Ai sensi dell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore con criteri che saranno preventivamente definiti dalla Commissione esaminatrice:

- a) l'attività svolta, intesa quale servizio prestato dal dipendente con rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato presso l'Agenzia italiana del farmaco;
- b) l'eventuale superamento di precedenti procedure concorsuali finalizzate all'assunzione presso amministrazioni pubbliche con inquadramento corrispondente alla terza area funzionale, dichiarate dal candidato nella domanda di partecipazione. Al momento della presentazione della domanda i candidati dovranno indicare gli estremi dei provvedimenti di indizione della procedura concorsuale e, comunque, gli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria cui si fa riferimento;
- c) la valutazione della *performance* positiva conseguita dal dipendente nel triennio 2018-2020 presso l'Agenzia italiana del farmaco.

**3.** Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice di cui all'articolo 6 del bando dispone di un punteggio totale di 60 (*sessanta*) punti, così ripartiti:

a) Valutazione della *performance* nel triennio 2018-2020: *punteggio massimo 36 (trentasei)*. Di conseguenza non concorreranno alla formazione del punteggio gli anni per i quali non è disponibile alcuna valutazione.

b) superamento di procedure concorsuali per l'accesso all'area/qualifica equivalente a quella per cui si concorre: *punteggio massimo 4 (quattro)*. A tal fine sarà attribuito un punteggio pari a 2 punti per ogni selezione pubblica per il quale il candidato si sia posizionato in graduatoria almeno come idoneo.

c) curriculum vitae: *punteggio massimo 20 (venti)*.

A tal fine saranno valutate:

**c1)** esperienza lavorativa maturata presso l'Agenzia italiana del farmaco a seguito di assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato: punti 1 (uno) per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità nell'Area II e/o punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità in categorie inferiori all'Area II o posizioni equivalenti *fino a un massimo di 10 (dieci) punti*;

**c2)** esperienza lavorativa maturata presso istituzioni o enti pubblici o privati a seguito di assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato: punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità nell'Area II o posizioni equivalente e/o punti 0,25 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità in categorie inferiori all'Area II o posizioni equivalenti, *fino a un massimo di 5 (cinque) punti*;

**d)** titoli di studio/abilitazioni/pubblicazioni/incarichi conferiti dall'Amministrazione con atto formale: *punteggio massimo 10 (dieci)*.

A tal fine sarà attribuito: 0 (zero) punti per il titolo di studio previsto per l'accesso all'Area terza; massimo 2 (due) punti per ogni ulteriore titolo di studio, master di primo livello, certificazione e/o abilitazione professionale di pari grado o superiore a quello previsto per l'accesso all'area terza, attinenti ai compiti dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Si specifica a tal fine che il titolo di accesso all'area terza è la laurea triennale e sono considerati titoli superiori, con attribuzione di punti 1 (uno), la laurea specialistica/magistrale e il diploma di laurea vecchio ordinamento.

Ulteriori titoli di studio valutabili sono il dottorato di ricerca, master di secondo livello o diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, attinenti ai compiti dell'Agenzia Italiana del Farmaco, fino a un massimo di punti 3.

Per le pubblicazioni, attinenti ai compiti dell'Agenzia Italiana del farmaco, potranno essere attribuiti massimo 2 punti complessivi.

Per gli incarichi conferiti dall'Amministrazione potranno essere attribuiti massimo 2 punti.

**4.** I candidati che abbiano raggiunto nella valutazione dei titoli il punteggio minimo di 42 punti vengono ammessi alla prova orale.

**5.** Per la prova orale la commissione esaminatrice dispone di 40 (quaranta) punti. Detta prova può essere svolta, qualora fosse reso necessario dalla situazione emergenziale sanitaria, in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque



l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

6. La prova orale consisterà in un colloquio diretto ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti, tenuto conto, in particolare, della struttura organizzativa e delle attività istituzionali dell'AIFA. Il colloquio verificherà il possesso di adeguate conoscenze nelle materie interdisciplinari relative al procedimento amministrativo, trasparenza dell'azione amministrativa, reati contro la pubblica amministrazione e protezione dei dati personali. Sarà verificata, altresì, la capacità del candidato in rapporto a casi pratici propri del profilo che sarà attribuito in relazione al titolo di studio posseduto.

7. La prova orale si intenderà superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 28/40.

## **Articolo 9**

### **(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale)**

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo determinato dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 relativamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

3. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale con determina del Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco sarà approvata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso.

4. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo [www.aifa.gov.it](http://www.aifa.gov.it).

5. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo [www.aifa.gov.it](http://www.aifa.gov.it). Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

6. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti, anche per quelli non in servizio presso l'Agenzia Italiana del farmaco in forza di istituti previsti dalla vigente normativa (aspettativa, assegnazione provvisoria presso altre amministrazioni, fuori ruolo, ecc.).

## **Articolo 10**

### **(Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori)**

1. Il vincitore della selezione, nel rispetto della normativa in materia di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione.

2. Il vincitore della selezione è assunto in prova, presso la sede dell'Agenzia Italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inquadramento di cui all'articolo 1.

3. L'assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova pari a quattro mesi di servizio effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene computato come servizio di ruolo effettivo. Ove l'esito sia sfavorevole, viene dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.

4. L'accettazione dell'assunzione non può in alcun modo essere condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All'atto dell'accettazione dell'assunzione, il candidato vincitore assume

l'impegno ad osservare il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001, e del codice di comportamento dei dipendenti dell'AIFA.

5. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Agenzia, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio sarà considerato rinunciatario.

6. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell'Agenzia Italiana del Farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al momento dell'assunzione.

### **Articolo 11**

#### **(Accesso agli atti del concorso)**

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è differito fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

### **Articolo 12**

#### **(Trattamento dei dati personali)**

1. I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti e conservati presso la sede dell'Agenzia italiana del farmaco in Roma, e possono essere trattati con l'utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, al personale dell'Agenzia e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico- economica del dipendente.

3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso.

4. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento, tra cui l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, la limitazione al trattamento, l'opposizione al trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei medesimi dati personali.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia italiana del farmaco. Il responsabile dei predetti dati è il Dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile.

### **Articolo 13**

#### **(Norme di salvaguardia)**

1. L'Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti.

2. Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione avvengono esclusivamente con pubblicazione sul sito internet di questa Agenzia Italiana del Farmaco all'indirizzo [www.aifa.gov.it](http://www.aifa.gov.it), nella sezione "Concorsi 2021". Le comunicazioni effettuate tramite detto sito web hanno valore di



notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione per il presente avviso.

**3.** Al fine di tutelare la salute dei candidati e del personale impegnato in tutte le fasi delle prove concorsuali, l’Agenzia Italiana del farmaco potrà adottare specifiche misure di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-contagio specificamente individuate da questa Agenzia.

**4.** Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi.

**5.** Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’AIFA. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini di cui al successivo comma 6.

**6.** Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio, entro sessanta giorni dalla stessa data.

**7.** Si invitano i candidati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco all’indirizzo [www.aifa.gov.it](http://www.aifa.gov.it) sezione “Concorsi”.

Roma, 25/11/2021

**Il Direttore Generale**

Nicola Magrini



MAGRINI  
NICOLA  
AIFA -  
AGENZIA  
ITALIANA DEL  
FARMACO  
2.10.3.1  
Direttore  
25.11.2021  
18:33:44  
GMT+00:00